



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

Proc. V.G. n. 13346/2018

**DECRETO DI OMOLOGA
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice, Stefano Miglietta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/10/2018,
richiamato il contenuto del decreto del 15/6/2018;
osserva quanto segue.

Premesso che

- al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, ha depositato una proposta di piano del consumatore nella quale, in sintesi, sono previsti:
 - il versamento a favore dei creditori della somma complessiva di € 37.018,77, reperita secondo quanto previsto a pagg. 7 e s. del ricorso (si segnala, in particolare, che, di questa somma, € 3.000 sarebbero conferiti da un terzo ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. n. 3/2012 in seguito al passaggio in giudicato del decreto di omologa, ed € 18.000 sarebbero reperiti mediante un finanziamento da parte di una banca convenzionata, garantito al 100% dalla Fondazione Antiusura , alla medesima condizione);
 - la destinazione di tale somma al pagamento in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'erogazione del finanziamento, delle spese in prededuzione, dei costi relativi alla procedura, del credito privilegiato vantato dal e, nella misura del 16,8%, dei crediti chirografari;
- la proposta del piano poggia sul presupposto ineludibile della sospensione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto attualmente in essere, con conseguente inibizione alla relativa trattenuta della pensione;
- la S.p.a. ha chiesto che il Tribunale imponga una riformulazione del piano *"prevedendo che la cessione del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 contratta dalla sig.ra con la S.p.A. nel luglio del 2016 continui a venire pagata integralmente dal datore di lavoro costituito debitore terzo ceduto fino alla scadenza naturale – prevista per il 31/07/2026 – non dovendo il piano del consumatore impattare sull'ammortamento del finanziamento della S.p.a. in virtù della cessione perfezionatasi anteriormente al deposito dell'istanza ex L. n. 3/2012"* o, in subordine, *"che la contratta cessione del quinto dello stipendio della S.p.a. sia*



tutelabile nel termine di tra anni dall'omologa del piano del consumatore, dovendosi nel periodo successivo riconoscere efficacia alle previsioni del Piano. In ogni caso con prosecuzione delle trattenute di €237,00 sulla retribuzione della sig.ra _____ e versamento da parte del datore di lavoro alla cesionaria

S.p.a." (cfr. pagg. 6 e 7 memoria difensiva);

- il debitore ha replicato contestando in fatto ed in diritto le prospettazioni formulate dall'opponente ed ha insistito per l'omologazione del piano del consumatore;
- all'udienza è comparsa anche la creditrice _____; aderendo alla domanda di omologazione del piano del consumatore;

considerato che

- §1. sostiene l'opponente che la cessione del quinto dello stipendio da parte del debitore abbia determinato la fuoriuscita dal patrimonio di quest'ultimo del credito relativo ai futuri ratei retributivi, con conseguente perdita della legittimazione a disporre ai fini della formulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti: in altre parole, secondo l'opponente, una volta perfezionata la cessione dei crediti futuri relativi allo stipendio, la debitrice non potrebbe più mettere a disposizione della massa concorsuale la quota di crediti ceduta, poiché il piano del consumatore può riguardare soltanto beni ricompresi nel patrimonio del debitore e non può comportare il travolgimento degli atti dispositivi compiuti e perfezionati in precedenza;
- il Tribunale ritiene che la ricostruzione e le conclusioni proposte dall'opponente, che si allineano all'orientamento fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. le diverse citazioni richiamate nel ricorso), non possano essere condivise;
 - per impostare correttamente la questione, occorre prendere le mosse dalla qualificazione giuridica degli atti che hanno concorso a dar vita all'operazione posta in essere dalle parti;
 - la cd. cessione del quinto dello stipendio, inserita nell'ambito di una più articolata operazione di finanziamento, rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui il consumatore si impegna ad adempiere l'obbligazione di restituire la somma ricevuta in prestito, maggiorata degli interessi e degli altri oneri previsti contrattualmente, ai sensi dell'art. 1198 c.c. (cessione del credito in luogo dell'adempimento);
 - la cessione del credito viene, dunque, in rilievo quale atto solutorio e *latu sensu* di garanzia dell'obbligazione restitutoria principale, la quale, in assenza di una diversa volontà delle parti, è destinata ad estinguersi solo con la riscossione da parte del creditore dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento;
 - la causa concreta del contratto di cessione del quinto non è, dunque, autonoma, potendo essere apprezzata solo alla luce ed in funzione dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di mutuo che si pone a monte;
 - ciò risulta palese dall'analisi dei possibili sviluppi che il rapporto negoziale potrebbe subire nel corso della sua durata: da un lato, l'eventuale caducazione o estinzione del contratto di finanziamento determinerebbe automaticamente il venir meno del contratto di cessione del quinto, il che conferma che quest'ultimo non ha una funzione economico-individuale apprezzabile atomisticamente; dall'altro, l'invalidità del contratto di cessione del quinto o la sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione allo stesso (ad esempio per la perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato) non determinerebbe



- alcuna modifica essenziale o quantitativa dell'obbligazione restitutoria assunta nei confronti del finanziatore, il quale, venuto meno lo strumento solutorio originariamente previsto, potrebbe comunque ottenere *aliunde* il pagamento integrale del proprio credito;
- ciò premesso, se è vero che, fintanto che non abbia integralmente restituito la somma ricevuta a titolo di mutuo, il debitore rimane vincolato alle obbligazioni assunte nei confronti del creditore, è anche vero che il debitore ha la possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di ottenere una ristrutturazione del proprio debito restitutorio (assistito dalla cessione del quinto), mediante l'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. n. 3/2012;
 - in assenza di un esplicito divieto, non si ravvisa alcuna valida ragione per cui tale debito non possa essere ristrutturato nell'ambito di un piano del consumatore, al pari di ogni altro debito diverso da quelli espressamente esclusi dalla legge: in particolare, non può ostare a ciò il fatto che le parti abbiano contestualmente stabilito che il rimborso del finanziatore avvenga nelle forme previste dall'art. 1198 c.c., poiché l'opzione per un'alternativa solutoria "anomala" non risulta idonea a mutare l'essenza dell'obbligazione principale;
 - non appare, infatti, plausibile che un debito – normalmente ristrutturabile – divenga intangibile a causa del solo fatto che le parti, in sede di stipulazione del contratto, abbiano scelto un certo mezzo di pagamento invece che un altro: che l'adempimento dell'obbligo restitutorio della somma finanziata debba avvenire tramite cessione del quinto della pensione, invece che mediante la dazione periodica di una somma di denaro, non può determinare l'esclusione del debitore dai benefici derivanti dall'accesso al procedimento di composizione della crisi, a meno di non voler travisare la *ratio* degli istituti;
 - il piano del consumatore proposto non può, dunque, essere dichiarato inammissibile esclusivamente per il fatto che in esso sia previsto lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto attualmente in essere e la conseguente inibizione alla relativa trattenuta sullo stipendio, poiché, altrimenti, si finirebbe per trascurare lo stretto nesso di strumentalità esistente tra il contratto di cessione del quinto e quello di finanziamento e, con ciò, si opererebbe un'indebita inversione logica;
 - pertanto, una volta accertato che il debito derivante dall'obbligo di restituzione della somma finanziata (principale) può essere oggetto di ristrutturazione per effetto dell'omologazione del piano del consumatore, non vi è dubbio che anche il negozio (strumentale) solutorio di cessione del quinto possa subire modifiche anche radicali, che possono spingersi fino all'inefficacia *ex lege* ove venga meno la causa dell'obbligazione al cui pagamento è funzionale;
 - ricostruita in questi termini l'operazione negoziale conclusa dalle parti, si comprende la ragione per la quale l'eccezione sollevata dall'opponente risulta destituita di fondamento: quand'anche si volesse aderire all'opzione ricostruttiva secondo cui il debitore, con la sottoscrizione del contratto di cessione del quinto, si spoglia definitivamente della disponibilità delle quote di pensione cedute, dovrebbe infatti riconoscersi che egli la riacquisterebbe per effetto dell'omologazione del piano del consumatore, che determinerebbe l'estinzione sia dell'obbligazione restitutoria originaria, per effetto della



sostituzione con altra obbligazione prevista nel piano, sia della cessione del quinto, per carenza sopravvenuta della causa solutoria;

- §2. l'opposizione non risulta condivisibile nemmeno nella parte in cui, facendo leva sull'equiparazione *ex lege* del decreto di omologazione del piano del consumatore all'atto di pignoramento, ritiene applicabile alla fattispecie l'art. 2918 c.c., a mente del quale la cessione dei crediti da lavoro, ove notificata o accettata dal ceduto con atto di data certa anteriore, prevale sul pignoramento solamente per un triennio;
- se è vero che la legge n. 3/2012 dispone che il decreto di omologazione del piano del consumatore *"deve intendersi equiparato"* all'atto di pignoramento, ciò non deve indurre nell'errore di sovrapporre la disciplina relativa ai due atti, i quali risultano distinti per natura e *ratio*: mentre l'atto di pignoramento, introduce un procedimento di esecuzione forzata individuale, diretto, cioè, alla soddisfazione del solo creditore procedente e degli eventuali creditori intervenuti imponendo un vincolo di indisponibilità su un bene o un credito specifico, l'atto di omologazione del piano del consumatore dà avvio ad un procedimento concorsuale, caratterizzato dall'asservimento dell'intero patrimonio del debitore (o almeno di quella parte coinvolta nella procedura) alle ragioni di tutti i creditori concorsuali;
 - la natura concorsuale dei procedimenti previsti dalla l. n. 3/2012 emerge in primo luogo dall'art. 6 della l. n. 3/2012, e, in secondo luogo, dalla previsione del divieto di intraprendere o continuare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o di acquisire diritti di prelazione sullo stesso (artt. 10, comma 1, lett. c), art. 12-ter, comma 1, art. 14 quinquies, comma 1) – divieto che risulta incompatibile con la funzione stessa delle procedure esecutive individuali;
 - essa, inoltre, è stata confermata recentemente anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *"la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili. [...]. Restano invece all'esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma ri-organizzazione dell'impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale, che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio"* (Cass. 12 aprile 2018, n. 9087);
 - la natura concorsuale dell'atto postula la sua idoneità a preservare l'intangibilità del patrimonio del debitore a beneficio dei creditori concorsuali e ad impedire che alcuni creditori possano trarre un vantaggio esclusivo dalla prosecuzione dei procedimenti esecutivi su singoli beni del debitore;
 - dunque *"il decreto di omologa è sì da intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ma proprio al fine di tutelare la concorsualità, non certo per sovvertirla. Vincola il patrimonio, non un singolo bene o un singolo cespite e tutela i creditori concorsuali nel loro complesso; nell'opposta traiettoria argomentativa, l'invocazione dell'art. 2918 c.c. finisce per sottrarre un creditore chirografario al concorso, anziché*



assoggettarlo allo stesso, così frustrando la finalità stessa della procedura" (cfr. Trib. Torino, decreto n. 143/2018 del 4/6/2018);

- deve, dunque, essere esclusa l'applicabilità dell'art. 2918 c.c. alle procedure previste dalla l. n. 3/2012 e ribadita la ricomprensione del credito ceduto dal debitore tra le utilità di cui quest'ultimo può disporre nell'ambito del piano del consumatore;

§3. per quanto concerne il presupposto della meritevolezza al fine dell'omologa del piano del consumatore, si richiama la narrazione effettuata dal ricorrente nell'atto introduttivo;

- la narrazione, avvalorata dalla conforme attestazione, risulta credibile sia alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che consente al giudice di ritenere provati i fatti non contestati o genericamente contestati dalle parti costituite, sia in virtù dei documenti prodotti dalla parte, che confermano che lo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ha trovato causa nel mancato percepimento del contributo al mantenimento da parte del coniuge, previsto dal decreto di omologazione della separazione consensuale, e in operazioni illegittime effettuate dal coniuge nel periodo antecedente alla separazione;
- risulta, pertanto, che l'attuale situazione economica della ricorrente, caratterizzata da un grave stato di indebitamento, sia stata causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una progressiva e generale perdita di controllo della gestione della propria vita e delle proprie risorse, in assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che la precarietà economico-finanziaria della debitrice sia maturata nell'ambito di una situazione caratterizzata da gravi ed anomale vicende personali e familiari;

ritenuto che

- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;
- il ricorrente sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012;
- il ricorrente risulti meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente;
- l'attestatore abbia confermato la fattibilità del piano e non abbia rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione del valore dei beni di proprietà del debitore, così come emergente dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione, e del conferimento di finanza esterna non altrimenti acquisibile;

rilevato che

- non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori all'omologazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, ad eccezione di quelle esaminate e superate in questa sede;
- sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012;



P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione.

Torino, 31 ottobre 2018

Il Giudice
(Stefano Miglietta)

